

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL
SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis –
RG.n.4398/2023 – Ordinanza n.2637/2023 del 25 maggio 2023.

Si rende noto che con Ordinanza Cautelare del 25 maggio 2023, il Tar Lazio, Sezione III Bis, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i presenti nella Graduatoria di Merito pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria che ha curato la fase del Concorso Ordinario per Titoli ed Esami finalizzato al reclutamento del Personale Docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola Secondaria di I e II grado di cui al Decreto Dipartimentale n.499 del 21 aprile 2020 e al Decreto Dipartimentale n.23 del 5 gennaio 2022; più in particolare la graduatoria dei vincitori per la classe di concorso A012 - "DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO" di cui al provvedimento pubblicato sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale; in tal senso ha ordinato alla ricorrente, *"ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt.27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati per pubblici proclami"* sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate nell'ordinanza n.836 del 2019 del Tar Lazio ... *autorizza l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei termini di cui in motivazione"* avendo la medesima proposto ricorso per non avere superato la prova orale.

In esecuzione del decreto indicato si riporta di seguito:

1) Autorità giudiziaria e numero di registro generale del procedimento:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis –
RG.n.4398/2023 – Ordinanza Cautelare n.2637/2023 del 25 maggio 2023

2) Nominativo della parte ricorrente ed Amministrazione resistente:

Palombi Valeria, codice fiscale PLMVLR95L52D122U, Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale della Calabria;

3) Estremi dei provvedimenti impugnati con ricorso:

3.1) il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale della Calabria – Direzione Generale Ufficio I[^], firmato in data 22 dicembre 2022 e pubblicato successivamente sull'Albo pretorio e sul sito istituzionale del suddetto Ufficio Scolastico Regionale, con il quale "...ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.D. n. 23 del 5 gennaio 2022 è approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui in premessa, per la classe di concorso A012 – DISCIPLINE

LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI SECONDO GRADO per la regione Calabria....”:

3.2) la graduatoria dalla quale la ricorrente è stata esclusa relativa al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del 21 aprile 2020, n. 499, come modificato dal Decreto Dipartimentale del 3 giugno 2020, n. 649;

3.3) la griglia del punteggio delle prove orali del 15 giugno 2022, redatta all’esito della prova orale del 15 giugno 2022, con la quale la Commissione d’esame nominata ha assegnato alla dr.ssa Valeria Palombi un punteggio pari a 59 punti;

3.4) i verbali della Commissione Esaminatrice, non noti negli estremi, con i quali la suddetta Commissione ha valutato e assegnato alla ricorrente il punteggio di 59 punti;

3.5) il punteggio definitivo assegnato alla ricorrente pari a 59 punti quale risultato dell’errata applicazione dei criteri di valutazione di cui all’Allegato A al DM 326/2021 e al quadro di riferimento della prova orale per la classe di concorso A012;

3.6) il bando di concorso recante la data del 21 aprile, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale, Concorsi ed Esami n.34 del 28 aprile 2020, nella parte in cui potrebbe essere interpretato come lesivo degli interessi della ricorrente, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale

per i seguenti motivi di diritto:

1) Primo motivo: Violazione ed errata applicazione degli articoli 5, 6, comma 3, 7, comma 3 e 8 del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n.326 in relazione all’Allegato A del medesimo decreto ministeriale n.326/2021 nonché in relazione al quadro di riferimento per la classe di concorso A012 “DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI SECONDO GRADO”; eccesso di potere per travisamento dei fatti; manifesta illogicità e irragionevolezza; difetto di istruttoria

Roma, 22 giugno 2023

avv. Stenio Salzano